

Codice A1415C

D.D. 14 settembre 2021, n. 1300

**D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017 - Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.16 del 29/07/2016. Approvazione dello Schema di Convenzione con l' A.S.L CN2.**



**ATTO DD 1300/A1415C/2021**

**DEL 14/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1415C - Politiche degli investimenti**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017 - Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.16 del 29/07/2016. Approvazione dello Schema di Convenzione con l' A.S.L CN2.

Premesso che:

con la Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'art. 16, comma 1, si prevede che per le finalità proprie del Servizio sanitario, la Regione può avvalersi di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, e che tali rapporti di collaborazione siano disciplinati da appositi accordi quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali (comma 2).

con la Deliberazione n.39-6099 del 07/12/2017 la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti alla programmazione e all'organizzazione sanitaria;

con la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018 è stato approvato lo schema di Convenzione-tipo, attuativa ai sensi dell'art 3 dell'accordo quadro di cui la sopra citata Deliberazione.

Considerato che:

tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire a elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico e amministrativo per conseguire

gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria;

l'A.S.L. CN2 ha recepito e sottoscritto l'accordo di cui sopra;

occorre approvare lo schema di Convenzione con la suddetta A.S.L. CN2 per la collaborazione del dipendente arch. Ferruccio Bianco, Dirigente tecnico, volta all'espletamento di attività a supporto al Settore Politiche degli Investimenti nel governo delle procedure tecniche e amministrative relative all'edilizia sanitaria. con impegno di norma su 1 (una) giornata settimanale;

l'A.S.L. CN2 con Deliberazione del Direttore Generale n. 539 del 10/09/2021 avente come oggetto: "Convenzione tra l'A.S.L. CN2 e la Regione Piemonte per la collaborazione dell'arch. Ferruccio Bianco, Direttore S.C. Servizi Tecnici, ai Sensi Della D.G.R. N. 39-6099 del 07/12/2017, Per La Collaborazione presso la Direzione Sanita' E Welfare – Settore Politiche degli Investimenti dalla data Convenzione Per 12 mesi" ha approvato la convenzione allegata al citato provvedimento;

si rende necessario procedere alla stipulazione della Convenzione disciplinante le modalità di prestazione della collaborazione per la durata di 12 (dodici) mesi.

Dato atto che:

la Convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle giornate prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
- art. 29 della L.R. 28/07/2008, n. 23;
- D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017;
- Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016

*determina*

- di provvedere, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017 e per quanto in premessa espresso, alla approvazione dello schema di Convenzione con l'ASL CN2 volta alla collaborazione del dipendente Ferruccio Bianco, dirigente tecnico, con un impegno di norma su 1 (una) giornata settimanale per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione;

- di stabilire che la collaborazione, della durata di 12 (dodici) mesi, dovrà essere fornita con le modalità riportate nello schema di Convenzione (allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale) e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Funzionario estensore  
G. Angelo Magliacane

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)  
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro

Allegato

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale di Novara, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione dell'arch. Ferruccio Bianco presso la Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche degli Investimenti.**

Premesso che:

la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, concorrono nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, del mantenimento e recupero della salute della popolazione, anche grazie a forme di collaborazione inerenti a tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca e all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;

a) la Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che:

- 1) per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione può avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale (comma 1);
- 2) tali rapporti di collaborazione sono regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2);
- 3) nell'espletamento della collaborazione i dipendenti delle A.S.R. sono inseriti, sotto il profilo organizzativo/funzionale, nell'organigramma dell'Amministrazione regionale (comma 3);

b) la D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini;

l'Azienda Sanitaria Locale CN2 con la Deliberazione del Direttore Generale n. 539 del 10/09//2021 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

Tra

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Mario MINOLA, ai fini della presente Convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/b;

e

L'Azienda Sanitaria Locale CN2 (C.F. n. 02419170044) nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo VEGLIO, ai fini della presente Convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno lo specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente ad attività di studio, approfondimento e ricerca riguardante il supporto al Settore Politiche

degli Investimenti nel governo delle procedure tecniche e amministrative relative all'edilizia sanitaria.

2 Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di avvalersi, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti, dell'arch. Ferruccio Bianco (di seguito “il Collaboratore”) dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara in qualità di Dirigente Architetto – Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale.

3. L'assegnazione temporanea del Collaboratore ha la durata pari a 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, e si svolgerà di norma su 1 (una) giornata settimanale presso il Settore Politiche degli Investimenti della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea, il Collaboratore è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i..

6. Il Collaboratore rimarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL CN2. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (*badge* fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del dipendente all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il Collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il Collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione, il Collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo/funzionale, nell'organigramma dell'Amministrazione regionale; conseguentemente,

in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, il Collaboratore è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il *badge* per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare  
Dott. Mario Minola  
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale dell'ASL CN2  
Dott. Massimo Veglio  
(firmato digitalmente)